

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 32

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 127: Procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari e internazionali)

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

ALBERTO LEMBO

Presentata alla Presidenza della Camera il 14 gennaio 1999

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di modificazione al Regolamento della Camera dei deputati mira a rivedere le procedure di collegamento tra le Commissioni parlamentari permanenti e l'attività degli organismi comunitari e internazionali.

Con tale proposta si vuole riconsiderare la disposizione di cui all'articolo 127 del Regolamento della Camera.

Settori importanti come l'immigrazione, l'occupazione, i trasporti, l'agricoltura sono ormai di stretta competenza delle istituzioni europee. Si manifesta sempre più la tendenza a privare i singoli Stati membri della possibilità di incidere con scelte autonome. Le direttive comunitarie in questione vengono sovente percepite come vere e proprie imposizioni, le quali non sempre tengono nella dovuta considerazione il tessuto socio-economico delle realtà nazionali, sovvertendo equilibri a volte faticosamente raggiunti.

La globalizzazione, estendendo i propri effetti dall'ambito socio-economico a quello

culturale, rischia di determinare omologazione e appiattimento delle tradizioni e delle culture sviluppatesi nel tempo presso i diversi popoli.

Il graduale consolidamento della produzione normativa dell'Unione europea ha avuto come conseguenza una notevole riduzione dei poteri decisionali degli organi interni degli Stati membri sui settori strategici per la vita economica e sociale delle singole comunità nazionali.

Si rileva non senza preoccupazione come tutte le decisioni assunte a livello comunitario siano concordate con il solo intervento delle autorità di Governo, riducendosi di fatto il ruolo dei Parlamenti nazionali a quello di semplici notai.

È indispensabile rafforzare gli strumenti atti a restituire dignità di ruolo alle singole realtà geo-politiche, specialmente attraverso le istituzioni rappresentative di ciascuno Stato. In funzione di ciò, è stata opportuna la decisione di trasformare in organo permanente la Commissione politiche dell'Unione europea. Ciò non appare

tuttavia sufficiente per passare da una fase di semplice recepimento passivo delle norme a una fase propositiva, quale può inaugurarsi attribuendo alla XIV Commissione più ampi poteri.

Su queste motivazioni si fonda la presente proposta di modificazione al Regolamento della Camera, intesa a rafforzare le procedure disciplinate dall'articolo 127, nella persuasione che esse rivestano una funzione capitale nel rapporto istituzionale fra la rappresentanza nazionale e l'Unione europea.

In particolare, essa prevede di modificare il comma 1 in modo che tutti gli atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione dell'Unione eu-

ropea o i progetti di tali atti siano deferiti, per l'esame con competenza primaria, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

La modificazione del comma 2 del medesimo articolo interviene conseguentemente sui termini del procedimento, stabilendo in quindici giorni dall'espressione dei pareri delle Commissioni il termine entro il quale la Commissione politiche dell'Unione europea deve esaurire l'esame dei testi o degli schemi di testi normativi ad essa deferiti, approvando, ove lo ritenga, un documento finale da trasmettere al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 127.

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

MODIFICA PROPOSTA

L'articolo 127 è sostituito dal seguente:

ART. 127.

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio **dell'Unione europea** e dalla Commissione **europea** o i progetti di tali atti, non appena **pervenuti alla Camera**, sono deferiti per l'esame alla **Commissione politiche dell'Unione europea**, con il parere della **Commissione competente per materia, che deve essere espresso entro quindici giorni dall'assegnazione.**

2. Entro trenta giorni **dall'espressione del parere di cui al comma 1 ovvero, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la Commissione politiche dell'Unione europea esamina** il testo normativo e **può** esprimere in un documento finale il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio **dei Ministri.**